

CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in _____, l'associazione di volontariato denominata "GRUPPO FRATRES _____" donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in _____ via _____ n. _____.
Provincia di _____, Diocesi di _____⁽¹⁾.

Articolo 2

Natura e durata

Il gruppo Fratres di _____ è associazione di volontariato avente per scopo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e delle collettività secondo l'insegnamento del Vangelo.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici.

Articolo 3

Costituzione del gruppo

Il gruppo Fratres di _____ è costituito agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana e del vigente codice civile.

Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e di donazione del sangue, del sangue midollare, degli organi ed in materia di protezione civile.

Articolo 4

Scopi e finalità

Scopo del gruppo è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi oltre alla partecipazione alla Protezione Civile, anche in collaborazione con le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative promosse dalla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d'ora in avanti indicata come Consociazione nazionale).

Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.

Il gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

⁽¹⁾ già fondato ed affiliato alla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia il _____ (qualora il gruppo sia già affiliato).

Articolo 5 *Operatività*

In tutte le sue iniziative il gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche della Consociazione nazionale.

Articolo 6 *Formazione ed aggiornamento*

Il gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della Consociazione Fratres.

Articolo 7 *Sezioni e settori di attività del gruppo*

Per l'espletamento delle proprie attività sul territorio il gruppo potrà costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal consiglio del gruppo. Per tutte le attività associative, giovanili, ricreative, culturali, assistenziali, sportive e comunque in funzione della sensibilizzazione alla donazione, il gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del consiglio direttivo.

Articolo 8 *Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica*

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il gruppo mantiene i rapporti con a Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente spirituale.

Articolo 9 *Stemma e labaro*

Lo stemma del gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Consociazione nazionale e dalla stessa tutelato a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES.

E' rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, su fondo bianco al quale il gruppo potrà aggiungere soltanto la propria denominazione.

Il labaro del gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione nazionale.

Articolo 10 *Uso della denominazione Fratres ed affiliazione alla Consociazione nazionale*

Il gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES" dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta istituito, dovrà

chiedere l'affiliazione alla stessa accettandone lo statuto e gli indirizzi, costituendone, una volta affiliato, la rappresentanza locale.

In particolare il gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti al gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione stessa.

Articolo 11

Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione nazionale, il gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

In seno al gruppo, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Consociazione nazionale.

Articolo 12

Risorse economico finanziarie

Il gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni

L'attività di donazione del gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite. Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14

Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del gruppo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

L'iscrizione del volontario al gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Articolo 15 *Classificazione degli iscritti*

Gli iscritti si suddividono in:

- a) soci donatori attivi;
- b) soci collaboratori.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento della idoneità fisica, si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione nelle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del gruppo.

Costituiscono il corpo funzionale del gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo la seconda donazione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo mansioni sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al gruppo.

Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo due anni di attività nel gruppo.

Può aderire al gruppo, acquisendo il titolo di sostenitore e/o benemerito od onorario, chiunque condivida le finalità dell'associazione sostenendola moralmente o/e materialmente: questi sono iscritti in appositi registri.

Articolo 16 *Requisiti per l'iscrizione*

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al gruppo supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del gruppo e sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

Articolo 17 *Modalità di donazione*

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il capogruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

Il donatore che cessa l'attività di donatore attivo, fatta richiesta al gruppo, può essere associato come socio collaboratore.

La ripresa delle donazioni da parte dell'iscritto, di cui al comma quinto, comporta il nuovo inserimento nei ruoli dei donatori attivi.

CAPO III **DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI**

Articolo 18 *Doveri degli iscritti*

Gli iscritti al gruppo devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del gruppo;
- b) collaborare alle iniziative del gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- e) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Consociazione nazionale e degli organi territoriali.

Articolo 19 *Provvedimenti disciplinari*

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- e) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del consiglio direttivo mentre per i punti e) e d) è demandata all'assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i punti e) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20 *Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci*

La qualità di iscritto al gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre perde la sua qualità di associato qualora,

nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal consiglio direttivo all'assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del consiglio stesso, saranno rese note all'assemblea.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al consiglio direttivo, con le modalità di cui

all'articolo 14 secondo comma, e sulla quale l'assemblea delibererà l'accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV *ORGANI DEL GRUPPO*

Articolo 21 *Organi del gruppo*

Sono organi del gruppo:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- e) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 22 *Composizione dell'assemblea*

L'assemblea è composta dai soci donatori attivi e dai soci collaboratori.

È presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di consiglio direttivo più anziano di iscrizione al gruppo.

Vi partecipano l'assistente spirituale e il consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23 *Convocazione dell'assemblea*

L'assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata dal presidente con lettera da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale e/o mezzo stampa.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 24

Ulteriori convocazioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all'assemblea;

b) quando M collegio dei probiviri della Consociazione o il collegio dei revisori dei conti del gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al consiglio direttivo;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il gruppo o per iniziative di carattere generale;

d) quando il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e) il presidente deve convocare l'assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 25

Validità delle riunioni dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il consiglio direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso gruppo, avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Articolo 27

Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del presidente sull'attività del gruppo, svolta nell'anno precedente e della relazione del collegio dei revisori dei conti sull'andamento economico-finanziario;

- b) deliberare altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal presidente, di concerto con il consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal consiglio direttivo;
- f) deliberare, su proposta del consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione nazionale;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il consiglio direttivo;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 28

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del consiglio direttivo l'assistente spirituale e il consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Per essere eletti nel consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi o dei soci collaboratori.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel consiglio direttivo, per nessuna ragione, iscritti con legami di parentela o di affinità entro il terzo grado nonché quelli eletti alla carica di revisore dei conti.

Non sono, inoltre, eleggibili nel consiglio direttivo il personale dipendente o a rapporto di collaborazione, nonché gli iscritti che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 29

Attribuzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo del gruppo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea.

E' eletto dall'assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione del gruppo compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
- b) provvede al suo interno alla elezione del presidente, del vice presidente, del segretario e dell'amministratore, del capogruppo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- c) nomina l'assistente spirituale;
- d) nomina il consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
- e) redige il Regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del gruppo;
- f) designa i rappresentanti del gruppo in organismi e/o commissioni esterne permanenti;

- g) fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- h) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
- i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- m) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
- n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del gruppo;
- o) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- p) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione nonché la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati all'assistente spirituale;
- q) propone all'assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'assemblea;
- r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti al gruppo, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il consiglio direttivo;
- s) autorizza il presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del gruppo;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del gruppo.

Articolo 30

Riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il consiglio direttivo.

Il consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Consociazione nazionale, del presidente del collegio dei probiviri della Consociazione e degli organi territoriali.

L'invito all'adunanza è comunicato dal presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal presidente della commissione elettorale.

L'incarico di presidente del gruppo è incompatibile con la carica di governatore o di presidente di qualsiasi Misericordia.

E' a capo del gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta il gruppo all'interno della Consociazione nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del gruppo e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di consiglio direttivo e convoca l'assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- e) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il segretario e l'amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 sulla privacy, e successive integrazioni e modifiche, in materia di trattamento e riservatezza sui dati;
- g) tiene i rapporti con la Consociazione nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Consociazione stessa;
- h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- i) congiuntamente all'amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32

Vice presidente

Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33

Segretario

Il segretario è designato dal presidente fra i componenti del consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del consiglio direttivo, dell'assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio del gruppo; cura la corrispondenza insieme al presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34

Amministratore

L'amministratore è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il presidente e con il segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da sottoporre al consiglio direttivo.

Congiuntamente al presidente, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 35 *Capogruppo*

Il capogruppo è eletto dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coordina le donazioni ed i controlli sanitari provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed ai controlli redigendo periodicamente la statistica delle donazioni.

Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela ed assicurando in ogni caso la necessaria riservatezza nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

Promuove ed organizza, riferendo al consiglio direttivo, le raccolte esterne con autoteche ed altre iniziative promozionali.

Propone motivatamente al consiglio direttivo le iscrizioni e le variazioni di categoria dei soci.

Esegue le direttive del consiglio e del consulente sanitario.

Articolo 36 *Collegio dei revisori dei conti*

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea fra gli iscritti aventi titolo secondo le modalità degli articoli 26, 40, 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli.

Per l'eleggibilità al collegio dei revisori dei conti valgono le norme di cui al precedente articolo 28 comma 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il presidente il vice presidente ed il segretario.

I membri del collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel consiglio direttivo.

Il collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del consiglio direttivo ma senza diritto di voto.

Il collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il presidente.

Articolo 37
Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne a presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione. Dopo può essere rieletto tale.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi del gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38
Assistente spirituale

L'assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal consiglio direttivo, come da art. 29 lettera e).

La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del gruppo per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso del gruppo e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con l'assistente spirituale della Consociazione nazionale.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso del gruppo per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell'assistente spirituale.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed all'assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del gruppo.

Articolo 39
Consulente sanitario

E' nominato dal consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del gruppo ed in particolare.

a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del capogruppo, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione e/o su richiesta del gruppo;

b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento e riservatezza dei dati di cui alla legge 675/96 sulla privacy e successive integrazioni o modifiche;

e) impartisce, d'intesa con il consiglio direttivo e con il servizio trasfusionale competente le direttive in materia sanitaria coordinandone l'intera attività;

d) collabora all'attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;

e) cura la formazione e l'aggiornamento del gruppo sotto il profilo tecnico-sanitario;

f) partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed all'assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del gruppo;

g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il consiglio direttivo.

Articolo 40

Commissione elettorale

La commissione elettorale è nominata dall'assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i donatori effettivi e i soci collaboratori.

Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti a presidente, il vice presidente ed il segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il consiglio direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 28, primo comma;
- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la Usta di nominativi per la carica di membri del consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
- e) redigere la Usta di almeno 7 candidati per l'elezione del collegio dei revisori dei conti, composto da 5 membri, di cui i primi 3 verranno eletti revisori effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti revisori supplenti.

Le Liste devono riportare il nome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al gruppo.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla commissione elettorale sono presentate al presidente che le alleggerà all'avviso di convocazione dell'assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle Uste la commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41

Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il collegio dei revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al gruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle dal presidente della commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni. La commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

Ineleggibilità dei componenti la commissione elettorale

I componenti la commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del gruppo, né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio di volontariato che è alla base dello spirito del gruppo.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal consiglio direttivo secondo la norma di cui all'articolo 29 lettera q), è presentata al consiglio direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di iscritti, con diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi.

La mozione è esaminata dal consiglio direttivo e sottoposta alla Consociazione nazionale per il proprio assenso. Decorsi novanta giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Consociazione nazionale, il presidente convoca l'assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione; di ciò sarà data certificazione da parte del presidente e del segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione nazionale, un dirigente della quale potrà partecipare all'assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti gli organi territoriali.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione nazionale.

Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia del gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45
Regolamento generale

L'assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale, può approvare, a completamento delle norme del presente statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 46
Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del gruppo e delle sue attività e qualora l'assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il presidente del gruppo segnala alla Consociazione nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.

La Consociazione nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

Ove la convocazione dell'assemblea risulti impossibile, o l'assemblea stessa rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità regionale competente.

Articolo 47
Scioglimento del gruppo

Il gruppo non potrà essere sciolto per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.

La delibera di scioglimento è presa dall'assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal presidente o dal commissario straordinario di cui all'articolo 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione nazionale che interverrà all'assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del gruppo.

Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina un liquidatore preferibilmente da scegliere fra coloro che sono stati iscritti al gruppo.

Articolo 48
Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del gruppo sono devoluti ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cattolica, che persegua fini di assistenza o alla Consociazione nazionale, cui il gruppo era associato.

Articolo 49
Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il consiglio direttivo del gruppo Fratres è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Consociazione nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del gruppo Fratres.

Articolo 50
Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme dello statuto e del regolamento della Consociazione nazionale, quelle del codice civile e delle leggi nazionali e regionali in materia.

In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal consiglio di presidenza della Consociazione nazionale.